

RISCOSSIONE

Rimborsi da procedure automatizzate tramite titoli di credito garantiti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Il [Decreto 22.11.2019](#), pubblicato nella GU n.11 del 15/01/2020, tratta le modalità di esecuzione dei rimborsi generati **mediante procedure automatizzate**. In particolare, il Decreto modifica i **termini e le modalità di esecuzione dei rimborsi destinati alle persone fisiche**, al fine di garantire una maggior tracciabilità degli stessi, allineandosi allo sviluppo di nuovi e più sicuri strumenti di pagamento, a tutela del contribuente.

Con riferimento al **pagamento dei rimborsi**, gli stessi continuano ad essere erogati, in prima battuta, mediante **bonifico su conto corrente bancario o postale**. Il beneficiario comunica all'Agenzia delle entrate le **coordinate del conto corrente**, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

La **comunicazione delle coordinate del conto corrente** può essere effettuata presentando **l'apposito modello**, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate; nel modello vanno indicati i dati relativi a un **conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso**. Tra i dati richiesti, è necessario riportare il **codice Iban**. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l'intestatario del conto corrente, il codice BIC e l'IBAN (se UEM), oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca.

La **richiesta di accredito** può essere effettuata:

- comunicando le proprie coordinate bancarie **direttamente online**, tramite la specifica applicazione;
- presentando l'apposito modello **presso un qualsiasi Ufficio Territoriale** dell'Agenzia, esibendo un **documento d'identità in corso di validità**, la cui fotocopia andrà allegata al modello.

Il pagamento dei rimborsi in argomento è **eseguito dalla Banca d'Italia**, sulla base degli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate; quest'ultima, qualora il pagamento non vada a buon fine, **fornisce apposita comunicazione al contribuente**, indicando le relative cause.

Nel caso in cui il soggetto destinatario delle somme **non abbia comunicato le coordinate bancarie o postali**, l'erogazione dei rimborsi (alle persone fisiche) avviene **tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a.**, quale intermediario in grado di assicurare una capillare diffusione sul territorio nazionale e una gestione unitaria del rapporto

con l'Amministrazione finanziaria. Le operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali tramite **titoli di credito** costituiscono operazioni afferenti al **servizio di tesoreria dello Stato**, la cui esecuzione è affidata a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, D.L. 487/1993](#), convertito con modificazioni, dalla **L. 71/1994**.

Il titolo di credito viene **emesso e inviato al beneficiario**, sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle entrate; le somme spettanti possono essere **incassate presso tutti gli uffici postali**, oppure **versate sul conto corrente bancario o postale** indicato dal contribuente.

In caso di **mancata riscossione alla scadenza del termine di validità**, gli importi dei titoli di credito vengono riaccreditati sul conto corrente in essere intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche per un eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato; anche in questo caso, le Entrate forniscono apposita comunicazione motivata al beneficiario.

Le disposizioni in commento hanno effetto per gli **elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020**. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno **approvate le ulteriori disposizioni attuative**.

In precedenza, con il **decreto del Ministero delle finanze del 29.12.2000** erano già state **individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e stabilite le relative modalità di esecuzione** (ai sensi dell'[articolo 75 L. 342/2000](#)).

I **rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze** relative al rimborso di tasse e imposte (dirette e indirette), il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, **di competenza dell'Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate**, fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.

L'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone pertanto i rimborsi, di propria competenza, sulla base di liste contenenti, **per ciascun periodo e tipo d'imposta**, in corrispondenza del singolo nominativo, le **generalità dell'avente diritto**, il numero di **protocollo della dichiarazione** o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'**ammontare dell'imposta da rimborsare**.

Ricordiamo, infine, che il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 18173 del 07.02.2014](#) aveva individuato e **integrato l'elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento**.

Lo stesso provvedimento prevedeva, **in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali**, l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche:

a) **in contanti**, tramite l'invio di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a. per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, **era inferiore al limite di 3.000 euro** previsto dall'[articolo 49, comma 1, D.Lgs.](#)

[231/2007](#);

b) con **vaglia cambiario** non trasferibile della Banca d'Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, era pari o superiore al limite previsto dall'[articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007](#).



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)